

REGOLAMENTO

della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri

Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone Ticino

richiamati gli art. 2 lett. d) e 4 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998,

d e c r e t a:

Art. 1

Composizione della Commissione

¹La Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 10 membri, ma al massimo di 15 membri.

²Nella Commissione devono essere presenti almeno 7 rappresentanti delle principali comunità degli stranieri, di cui almeno 2 delle comunità religiose.

Art. 2

Competenze

La Commissione, segnatamente:

- sostiene e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo;
- valuta la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli stranieri;
- formula proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e l'incontro tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni e gli stranieri;
- esprime la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione;
- appoggia l'Ufficio del Delegato nella realizzazione dei suoi obiettivi;
- preavvisa, a titolo consultivo, le istanze di sussidio a favore di progetti di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo.

Art. 3

Deliberazioni

¹La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri.

²Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Art. 4

Consulenti esterni

La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.

Art. 5

Collisione di interesse

Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell'ente, dell'associazione o della comunità che rappresenta.

Art. 6

Presenze

Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato.

Art. 7

Segretariato

L'Ufficio del Delegato, in collaborazione con il Presidente:

- prepara le riunioni, convocate su ordine del Presidente;
- redige il verbale e il rapporto annuale;
- cura la presentazione formale dei progetti cantonali;
- predispone e segue la procedura di ottenimento dei sussidi;
- verifica l'attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.

Art. 8

Rapporto

La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.

Art. 9

Norme complementari

Per il resto, l'attività della Commissione è disciplinata dalle norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Art. 10

Norma abrogativa

E' abrogato il Regolamento della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell'11 maggio 2004.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 2012.

Per il Consiglio di Stato:
La Presidente, L. Sadis
Il Cancelliere, G. Gianella